



COMUNE DI CAPISTRELLO

Medaglia D'Oro al Merito



Civile



Provincia dell'Aquila

Allegato A)

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36. del 30/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	% Quota di partecipazioni	INTERVENTI
SEGEN HOLDING SRL	DIRETTA	27,80%	Si manteneva la partecipazione con azioni di razionalizzazione
CAM SPA	DIRETTA	4,76%	Si manteneva la partecipazione senza interventi di razionalizzazione
SEGEN SPA	INDIRETTA (Tramite Segen Holding srl)	14,78%	Si manteneva la partecipazione senza interventi di razionalizzazione
AST SRL	INDIRETTA (Tramite Segen Holding srl)	22,24%	Si manteneva la partecipazione con azioni di razionalizzazione
ACIAM SPA	INDIRETTA (Tramite Segen Spa)	0.005561%	
GAL SCARL	INDIRETTA (Tramite Segen Spa)	1,440293	

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'ALLEGATO 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.


LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31/12/2022

Alla data del 31/12/2022 il Comune di CAPISTRELLO detiene le seguenti partecipazioni (come da comunicazione Segen del 5/09/2023)

PARTECIPAZIONI DIRETTE	% PARTECIPAZIONE	
<i>CAM SPA</i>	4,76%	
<i>SEGEN HOLDING SRL</i>	21,11%	comunicazione Segen del 5/09/2023
INDIRETTE TRAMITE SEGEN HOLDING SRL		
<i>SEGEN SPA</i>	15,36%	comunicazione Segen

		del 5/09/2023
AST SRL	15,83%	comunicazione Segen del 5/09/2023
INDIRETTE TRAMITE SEGEN SPA		
ACIAM SPA	0,004222%	
GAL SCARL	1,093556%	
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI ED AMBIENTALI VALLE ROVETO		

rappresentate nel seguente grafico



CAM – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA (PARTECIPAZIONE DIRETTA)

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue di comuni ricadenti nell'ATO 2 Marsicano (istituito con L.R. n. 2/1997 ed al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i comuni il cui territorio ricade

nel predetto ATO) in virtù di convenzione sottoscritta in data 26/04/2004. Tale convenzione ha durata di venti anni, salva anticipata risoluzione o riscatto del servizio.

CAM SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I) di 33 Comuni ricadenti Nell'ambito Territoriale 2 Marsicano. Svolge la gestione del S.I.I. in forza della convenzione e del relativo disciplinare di affidamento "in house providing" deliberata dalla Regione Abruzzo con atto n. 976/2006.

Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dall'art. 1, comma 611 della L. 190/2014, così come aggiornato dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, si rileva che:

- a) La società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio Idrico Integrato);
- b) La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (essendo ente che serve il complesso di n. 30 Enti locali appartenenti all'ATO 2 Marsicano);
- e) La società CAM SPA (Consorzio Acquedottistico Marsicano) ha ancora in corso una procedura concorsuale di Concordato, come da decreto del Tribunale di Avezzano del 16/03/2018 che fa seguito al ricorso ex art. 161, co 6 L.F., depositato dalla società CAM Spa in data 05 marzo 2018.

CAM ha approvato in data 12/10/2018 il bilancio consuntivo-esercizio 2017 chiuso con una perdita di - € 8.222.398,00 il bilancio consuntivo – esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di - € 2.918,52; Il bilancio consuntivo esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di - € 85.963,00; il bilancio consuntivo esercizio 2020 si chiuso con un utile pari ad € 70.447.536. Il Bilancio consuntivo 20201 si è chiuso con un utile di € 279.726,00, mentre il bilancio consuntivo 2022, approvato in data 27/06/2023, si è chiuso con una perdita di € - 3.417.557,00.

ESITO: La partecipazione in C.A.M. SPA viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione in quanto la società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio Idrico integrato, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge.)

SEGEN HOLDING SRL (PARTECIPAZIONE DIRETTA)

SEGEN HOLDING srl è società a totale capitale pubblico.

E' uno strumento organizzativo mediante i COMUNI SOCI stessi partecipano in società di scopo e gestiscono le relative partecipazioni nelle società partecipate. In sostanza la società si occupa dell'attività di direzione e controllo delle società partecipate.

Questo ruolo si esplica, in pratica, nella centralizzazione delle attività amministrativo-tecniche che permettono una costante razionalizzazione della spesa ed una ottimizzazione delle risorse umane, con una struttura aziendale in grado di occuparsi delle tre società senza duplicazione di ruoli e mansioni.

Pertanto, sulla base delle considerazioni e riflessioni effettuate, possiamo definire la SEGEN HOLDING srl una "*Holding mista o operativa*" che, oltre a svolgere funzioni di organizzazione e coordinamento nei confronti delle partecipate, si occupa anche direttamente di attività.

Per quanto attiene all'articolo 20 co. i del T.U., "*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società*

in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto", la SEGEN HOLDING srl si andrebbe a trovare nella situazione di cui al comma 2 lett. d) dell'articolo 20, ovvero le "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" direttiva già sospesa sino al 31/12/2023 con provvedimento legislativo.

Ora, nel caso in questione e del mancato raggiungimento del fatturato, il mantenimento della partecipazione con contestuali azioni di razionalizzazione (o anche senza azioni specifiche) è una delle alternative che la P.A. controllante può adottare, con conferme in tal senso anche da parte della Corte dei Conti.

Infatti, in numerose pronunce la Corte dei Conti ha riconosciuto la legittimità della scelta, come misura di razionalizzazione conseguente ad una delle situazioni ex art. 20 Co. 2 T.U., di mantenere la partecipazione.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno infatti precisato che:

"anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all'ente pubblico (1 piani di razionalizzazione.. .sono adottati ove...) la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un 'piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Di conseguenza la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, in alternativa, di provvedimenti di fusione [..], di soppressione [..], di liquidazione o di cessione [...], di differente 'razionalizzazione '(come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e edf) ovvero di motivato mantenimento."

(Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2.12.2020).

Le Sezioni Riunite della Magistratura Contabile hanno quindi espressamente precisato che il mantenimento, con o in alcuni casi anche senza operazioni di razionalizzazione, è uno dei contenuti "alternativi" che può avere il programma di razionalizzazione. Nessuna norma di legge impone di optare obbligatoriamente per la liquidazione, fusione o cessione delle società partecipate.

Di conseguenza la scelta fra le diverse misure è quindi discrezionalmente rimessa alla Pubblica Amministrazione, e deve essere adeguatamente motivata. La Corte dei Conti ritiene infatti che:

"mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente su//a scelta effettuata".

Al riguardo, quindi, le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano come con tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società [...]" (Corte dei Conti, Deliberazione n. 169/2021/SRCPIE/VSG; cfr. Sez. Riunite cit. e Deliberazione n. 29/2019/FRG).

ESITO:

In base alla normativa di riferimento, ed è la soluzione proposta, il Comune può scegliere di mantenere inalterata la partecipazione nella società SEGEN HOLDING srl, in quanto:

- a) non sussiste un obbligo di legge che impone la liquidazione, cessione o fusione;
- b) tale conclusione è a maggior ragione valida nel caso specifico: la SEGEN HOLDING srl ha centralizzato le attività amministrativo-tecniche che permettono una costante razionalizzazione della spesa e una ottimizzazione delle risorse umane, con una struttura aziendale in grado di occuparsi delle tre società senza duplicazione di ruoli e mansioni, con evidente riduzione dei costi

ESITO

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione

SEGEN SPA (partecipazione indiretta tramite Segen Holding Srl)

SEGEN SPA, partecipata indirettamente tramite la SEGEN HOLDING srl, con affidamento diretto in house è società per azioni a capitale totalmente pubblico, costituita con l'obiettivo di promuovere una gestione im-prenditoriale dei servizi di igiene urbana in ambito sovra-comunale.

SEGEN SPA gestisce i servizi di igiene urbana dei Comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Luco dei Marsi, Sante Marie e Tagliacozzo, circa 35.000 abitanti, tutti Comuni della Provincia di L'Aquila, occupandosi dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta (differenziata ed indifferenziata) e dal trasporto al trattamento in apposito impianto, promuovendo il riciclo ed il recupero, fino ad occuparsi del conferimento finale. Ogni comune socio è titolare di un numero di quote, che in linea di principio è proporzionato al numero degli abitanti. Nel corso della sua attività la SEGEN SpA è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo capofila delle aziende pubbliche per esperienza e professionalità nell'erogare i servizi, a cominciare da quello del porta a porta per tutte le tipologie di rifiuto.

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione

ESITO: Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione in quanto il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse. Inoltre l'Amministratore unico non percepisce alcun compenso.

AST SRL (AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – partecipazione indiretta tramite Segen Holding srl)

La società A.S.T. srl, partecipata indirettamente tramite la SEGEN HOLDING SRL, non gestisce attualmente servizi per il Comune di Capistrello. Essa è soggetta al controllo analogo dei comuni soci; nasce nel 2008 per lo svolgimento per i soli Enti soci di tutte quelle attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo socio-economico locale, la valorizzazione del patrimonio territoriale (boschivo –turistico -ambientale) , il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato. Le azioni messe in campo consentiranno nel breve/medio periodo di raggiungere i livelli previsti di fatturato e darà concrete risposte alle difficoltà finanziarie che gli Enti Locali hanno attualmente oltre a creare i presupposti per un coinvolgimento positivo del tessuto sociale del territorio (cittadini e imprese locali).

La scadenza della verifica relativa al raggiungimento dei livelli previsti di fatturato era stata prevista dal DLgs 175/2016 e s.m.i., e fissata inizialmente alla data del 31/12/2021 (tempo necessario individuato dai Comuni nella revisione straordinaria del 2017 per poter analizzare e valutare le azioni attivate).

Inoltre con il D.L. n. 73 /2021 (art. 16, comma 3- bis) il Legislatore ha inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo comma 5-ter con il quale si proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Prima l'emergenza sanitaria del COVID e poi la crisi economica generale hanno prodotto il rallentamento di alcune attività e la scadenza della verifica deve essere rivista e posticipata di un biennio, poiché l'attuazione dei progetti messi in cantiere e di seguito riportati presentano notevoli prospettive di crescita e sviluppo della Società.

Inoltre l'Amministratore unico non percepisce alcun compenso.

Comunque è continuo il lavoro di verifica e di analisi della crescita aziendale della AST srl.

ESITO.

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione

- ACIAM SPA (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

Mantenimento della partecipazione in quanto l'ACIAM dispone di un sistema impiantistico che fa parte della rete regionale individuata nel Piano regionale rifiuti. Attualmente si sta completando il sistema di riforma regionale del settore rifiuti che prevederà un ato unico abruzzese con possibilità di sub ambiti provinciali, che necessariamente vedranno coinvolta anche l'ACIAM SPA.

Il mantenimento della partecipazione deriva appunto da questa attesa del riordino del sistema regionale dei rifiuti che definirà un nuovo assetto anche tramite aggregazioni.

- GAL TERRE AQUILANE S.C.A.r.l. (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

Mantenimento della partecipazione in quanto la società consortile rientra nella fattispecie di società mista ossia partecipata da soci -pubblici e privati. La società nasce senza fini di lucro, in un quadro multisettoriale della realtà locale ed opera nel rispetto dello statuto per lo svolgimento di tutte quelle attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo locale, la valorizzazione del patrimonio turistico-culturali, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato, attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei.

La permanenza nel GAL trova ragione in relazione all'attuazione dei progetti.

- CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI ED AMBIENTALI VALLE ROVETO (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

Si conferma la volontà dello scioglimento dello stesso, come già definito nei precedenti Piani di razionalizzazione.

Ma, allo stato attuale, non è possibile immediatamente procedere al suo scioglimento in quanto, dopo la Sentenza di Corte di Appello di L'Aquila n. 572 del 2018 che ha dichiarato inammissibile l'aver posto in liquidazione il Consorzio (per cui il Consorzio non poteva essere liquidato), si è aperto un Contenzioso posto in essere presso il Tribunale Civile di Avezzano dal socio privato Zoo.Fe. Soc. Coop. a. r. l. Il Consorzio, una volta ripristinato l'organo Amministrativo, si è costituito in giudizio e pertanto, per la conclusiva definizione e scioglimento dello stesso Consorzio. L'udienza del 07.11.2023 è stata rinviata d'ufficio al 12.06.2024 in attesa della nomina di un nuovo giudice.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30/09/2017, questo Comune ha provveduto *a proseguire*, le *attività* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

5. CONCLUSIONI

Per le motivazioni espresse precedentemente:

CAM – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO (PARTECIPAZIONE DIRETTA)

La partecipazione in C.A.M. SPA viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione in quanto la società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio Idrico integrato, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge.)

SEGEN HOLDING SRL (PARTECIPAZIONE DIRETTA)

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione

SEGEN SPA (partecipazione indiretta tramite Segen Holding Srl.)

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione in quanto il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse

AST SRL (AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – partecipazione indiretta tramite Segen Holding srl)

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione per i motivi espressi precedentemente.

- ACIAM SPA (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

- GAL TERRE AQUILANE S.C.A.r.l. (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

- CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI ED AMBIENTALI VALLE ROVETO (partecipazione indiretta tramite SEGEN SPA)

Mantenimento della partecipazione del Comune senza interventi di razionalizzazione